



Comune di Rimini

Area affari generali e Istituzionali
Settore Demografico Cimiteriale e
Decentramento
Ufficio Controllo Popolazione Canina e
Canile Comunale

Via Caduti di Marzabotto 25
tel. 0541 704787 - fax 0541 704773
www.comune.rimini.it
e-mail: m04172@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

ALLEGATO A

REGOLAMENTO COMUNALE

SULLA TUTELA DEGLI

ANIMALI

D'AFFEZIONE

Approvato con delibera di C.C. n. 119 del 22/09/2005, esecutiva dal _____



INDICE

TITOLO I I PRINCIPI

ART. 1	Profili istituzionali		pag.	1
ART. 2	Valori etici e culturali		pag.	1
ART. 3	Ambito di applicazione		pag.	1
ART. 4	Esclusioni		pag.	1
ART. 5	Competenze del Sindaco		pag.	2
ART. 6	Associazioni e Enti di protezione animale		pag.	2

TITOLO II

NORME SUGLI ANIMALI IN GENERALE

ART. 7	Detenzione di animali		pag.	3
ART. 8	Soppressione di animali		pag.	3
ART. 9	Maltrattamento di animali		pag.	3
ART. 10	Benessere degli animali		pag.	4
ART. 11	Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona		pag.	4
ART. 12	Abbandono di animali	pag.	4	
ART. 13	Rinuncia alla proprietà di animali		pag.	4
ART. 14	Avvelenamento di animali		pag.	5
ART. 15	Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico		pag.	5
ART. 16	Divieto di accattonaggio con animali	pag.	6	
ART. 17	Obbligo degli allevatori e possessori di animali a scopo di commercio		pag.	6 ART. 18
	Manifestazioni con animali	pag.	6	

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

ART. 19	Principi	pag.	7
ART. 20	Esposizioni, competizioni, spettacoli di animali da compagnia	pag.	7

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CANI

ART. 21	Disposizioni relative alla custodia dei cani nel rispetto del loro benessere		pag.	8
ART. 22	Disposizioni relative alla custodia dei cani nel rispetto della pubblica sicurezza		pag.	8
ART. 23	Custodia di cani pericolosi		pag.	9
ART. 24	Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	pag.	9	
ART. 25	Aree e percorsi destinati ai cani	pag.	9	
ART. 26	Accesso di cani negli esercizi pubblici	pag.	10	
ART. 27	Obbligo di raccolta delle feci e delle deiezioni e igiene dei luoghi frequentati dai cani	pag.	10	
ART. 28	Esposizione di cani e spettacoli viaggianti con cani al seguito		pag.	10

TITOLO V
DISPOSIZIONI RELATIVE AI GATTI

ART. 29	Definizione dei termini usati nel presente titolo	pag.	11	
ART. 30	Proprietà dei gatti	pag.	12	
ART. 31	Compiti del Comune	pag.	12	
ART. 32	Compiti dell'Azienda USL	pag.	12	
ART. 33	Colonie feline	pag.	12	
ART. 34	Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e	pag.	13	
ART. 35	Esposizioni di gatti e spettacoli viaggianti con gatti al seguito			pag. 13

TITOLO VI

**STRUTTURA DI RICOVERO PER CANI E GATTI
E SERVIZIO CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA**

ART. 36	Oggetto	pag.	14	
ART. 37	Obiettivi e Finalità	pag.	14	
ART. 38	Ambiti di competenza del Comune	pag.	15	
ART. 39	Collaborazione tra Comune e organismi di volontariato	pag.	16	
ART. 40	Ospiti della struttura di ricovero	pag.	16	
ART. 41	Rinuncia alla proprietà di cani	pag.	17	
ART. 42	Cattura dei cani e dei gatti	pag.	17	
ART. 43	Affidi e adozione dei cani e dei gatti ospiti della struttura di ricovero			pag. 18
ART. 44	Prescrizioni per i visitatori della struttura pubblica di ricovero			pag. 20
ART. 45	Servizio Controllo popolazione Canina e Felina	pag.	20	

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 46	Sanzioni	pag.	21	
ART. 47	Vigilanza	pag.	22	
ART. 48	Abrogazione di norme	pag.	22	

Appendice **delle principali norme di legge e regolamentari in vigore**

Regolamento di Polizia Urbana (artt. 45 comma 2 [^] e 3 [^] – 46 – 47- 48)	pag. 23
Regolamento comunale di taxi e di noleggio di autovettura con conducente (art. 27)	pag. 24
Regolamento per la concessione delle aree comunali per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante, di circhi, parchi di divertimento compresi i giochi gonfiabili (art. 16)	pag. 24
Legge n. 281 del 14 agosto 1991 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo	pag. 25
Legge n. 189 del 20 luglio 2004 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.	pag. 28
Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27 Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina	pag. 30
Legge Regionale 17 febbraio 2005 n. 5 Norme a tutela del benessere animale	pag. 40
Norme del Codice Penale (art. 544 bis e seguenti - 638 - 672 – 727)	pag. 45

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

TITOLO I – I PRINCIPI

Art. 1- Profili istituzionali

1. Il Comune di Rimini, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi:
 - a) Promuove la cura ed il rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche degli animali d'affezione presenti sul proprio territorio;
 - b) Riconosce alle specie animali non umane d'affezione il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e promuove iniziative ed interventi per il benessere e la tutela degli animali esistenti sul proprio territorio;
 - c) Le modifiche degli assetti del territorio terranno conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2- Valori etici e culturali

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute umana ed animale:
 - a) riconosce validità a tutte le forme di pensiero ispirate al rispetto di tutte le specie animali d'affezione;
 - b) promuove iniziative a tutela delle condizioni di sopravvivenza di tutte le specie animali d'affezione viventi nel territorio comunale;
 - c) promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;
 - d) impedisce l'uso di animali d'affezione che vivono in libertà a scopo di sperimentazione;
 - e) diffonde e promuove massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali d'affezione dalle leggi;
 - f) persegue ogni manifestazione o spettacolo con animali d'affezione che comporti un loro maltrattamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le specie di animali d'affezione che vivono abitualmente o si stabiliscono temporaneamente, nel territorio del Comune di Rimini.

Art. 4 – Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano nei seguenti casi e in ogni altro caso regolato da specifiche disposizioni normative:
 - a) allevamenti di animali autorizzati a scopo di commercio, di produzione di alimenti o di ripopolamento;
 - b) allevamenti di animali autorizzati per scopi scientifici;
 - c) esercizio della caccia e della pesca;
 - d) allevamenti di animali a scopo di richiamo venatorio;
 - e) catture di animali secondo programmi di contenimento di alcune specie o di trasferimento a scopo di ripopolamento;

- f) disinfestazione per il controllo di insetti e acari nocivi ad opera di enti pubblici (secondo programmi prestabiliti o secondo necessità) o da privati (negli spazi di proprietà e in base a proprie esigenze);
- g) derattizzazione per il controllo di popolazioni murine ad opera di enti pubblici (secondo programmi prestabiliti o secondo necessità) o da privati (negli spazi di proprietà e in base a proprie esigenze);

Art. 5 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla tutela ed al benessere degli animali nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Le norme del presente Regolamento potranno essere temporaneamente modificate dal Sindaco, per comprovati motivi di urgenza, mediante l'adozione di specifiche ordinanze.

Art. 6 - Associazioni e Enti di protezione animale

1. Le Associazioni, gli Enti e gli Ordini professionali, regolarmente costituiti, aventi finalità statutarie connesse alla tutela degli animali, collaborano con il Comune, per le finalità del presente regolamento.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Legge 14.08.1991, n. 281 e dalla Legge regionale 07.04.2000, n. 27, il Comune può avvalersi, previa formale convenzione, del supporto operativo, prevalentemente a titolo volontario e gratuito, di personale appartenente alle Associazioni Zoofile ed Animaliste interessate non aventi fini di lucro.

TITOLO II – NORME SUGLI ANIMALI IN GENERALE

Art. 7 – Detenzione di animali

1. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni sua azione e deve:
 - a) rispettare le norme dettate per la sua tutela, essendo responsabile della sua cura, della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della eventuale prole;
 - b) sottoporlo a visita medico veterinaria ogni qualvolta il suo stato di salute lo richiede;
 - c) accudirlo e alimentarlo secondo la specie e la razza alla quale appartiene;
 - d) garantirgli costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze fisiologiche in base alle sue caratteristiche anatomiche ed etologiche.
2. Per le violazioni alle disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 46 di questo regolamento.

Art. 8 - Soppressione di animali

1. Gli animali di qualsiasi specie, liberi o vaganti sul territorio comunale, fatte salve le fattispecie regolamentate da apposite norme, compresi i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso il canile pubblico e i gatti di colonie feline randagie, possono essere soppressi, previa anestesia, solo se risultino gravemente malati e incurabili.
2. Fatte salve altre disposizioni specifiche in materia, gli animali ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la tutela del patrimonio zootecnico o per altre gravi circostanze, possono essere soppressi solo su disposizione del Sindaco che, in tal senso, si avvale delle conoscenze e delle competenze di servizi tecnici territoriali.
3. Alla soppressione provvedono esclusivamente Medici Veterinari.
4. Per le violazioni alle disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 46 di questo regolamento.

Art. 9 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato il maltrattamento di animali.
2. E' considerato maltrattamento:
 - a. qualsiasi comportamento nei confronti di animali, derivante da negligenza o dolo, tale da determinare loro un'alterazione psicofisica dello stato di salute;
 - b. sottoporre animali a percosse, a sforzi eccessivi o a fatiche ingiustificate in ragione della specie e/o età ;
 - c. addestrare animali ricorrendo a violenze, costrizioni fisiche in ambienti inadatti che impediscono l'espressione delle manifestazioni comportamentali tipiche della specie.
3. Per le violazioni alle disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 46 di questo regolamento.

Art. 10 - Benessere degli animali

1. Per garantire il benessere degli animali detenuti in cattività, sul territorio comunale è vietato:
 - a) custodire animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - b) custodire animali in condizione di totale isolamento e privarli di necessari contatti sociali intra od interspecifici;
 - c) custodire costantemente animali su terrazze o balconi di dimensioni non proporzionate alle esigenze specifiche o esposti ai fattori climatici ed ambientali avversi;
 - d) custodire e addestrare animali per i combattimenti;
 - e) addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da specifiche norme;
 - f) trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi in bagagliai sprovvisti di qualsiasi apertura illuminante ed aerante delle auto;
 - g) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; i contenitori utilizzati per il trasporto di animali dovranno consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
 - h) lasciare animali, all'interno dell'abitacolo dei mezzi di trasporto, per soste prolungate che possono pregiudicarne lo stato psico-fisico;
 - i) condurre animali a guinzaglio tramite qualsiasi mezzo di locomozione;
 - j) colorare animali artificialmente;
2. Per le violazioni alle disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 46 di questo regolamento.

Art. 11 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di sanità e di sicurezza pubbliche, di esercizio della caccia e della pesca e fatto salvo quanto stabilito da provvedimenti straordinari adottati dalle Autorità locali per la tutela della salute e sicurezza pubblica e per la tutela del patrimonio zootecnico e faunistico "autoctono".
2. Per le violazioni alle disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 46 di questo regolamento.

Art. 12 - Abbandono di animali

1. E' fatto divieto dalla legge di abbandonare in qualsiasi parte del territorio comunale, inclusi i parchi, i giardini o i corpi idrici, qualsiasi specie di animale, sia domestico che selvatico, indigeno od esotico. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ripopolamento e di reintroduzione sul territorio di animali appartenenti alla fauna autoctona provenienti dai Centri di Recupero autorizzati.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della legge 14.08.1991 n. 281.

Art. 13 – Rinuncia alla proprietà di animali

1. Gli animali in cattività oggetto di rinuncia alla proprietà da parte del proprietario, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 41 in materia di rinuncia alla proprietà di cani, non vengono presi in carico dal Comune. Per effettuare la rinuncia il proprietario deve pertanto provvedere alla futura collocazione dell'animale presso un altro privato o presso strutture di accoglienza che

possano garantirne il benessere. Ogni eventuale onere conseguente al passaggio di proprietà e al successivo mantenimento dell'animale, fatti salvi accordi di diversa natura o contesti sociali particolari, sarà a carico del proprietario o di eredi che intendono avvalersi del diritto di rinuncia.

Art. 14 – Avvelenamento di animali

1. E' proibito distribuire su tutto il territorio comunale, pubblico o privato, qualsiasi esca alimentare, destinata ad animali, contenente sostanze tossiche o velenose. È fatta salva ogni operazione di disinfestazione, derattizzazione volta al controllo di popolazioni di insetti e di acari e di popolazioni murine, purché siano effettuate con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. E' istituito presso l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda U.S.L. un registro delle segnalazioni di "avvelenamento" di animali, allo scopo di facilitare il monitoraggio del fenomeno e creare una banca dati relativamente alle zone più interessate, al tipo o categoria di sostanza impiegata e ai periodi di distribuzione delle esche.
3. Qualsiasi Medico Veterinario, operante sul territorio comunale, è tenuto a segnalare agli uffici incaricati di quanto sopra ogni diagnosi certa o presunta di "avvelenamento" di animali. Le segnalazioni di avvelenamento degli animali sono ricevute dal Servizio Controllo Popolazione Canina e dal Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.U.S.L.; quest'ultimo tiene un registro di tali segnalazioni
4. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle aree destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria, della pesca e/o delle altre attività ad essa collegate, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale.
5. Per le violazioni alle disposizioni, di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 46 di questo regolamento.

Art. 15 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. Gli Enti gestori dei servizi di trasporto pubblico potranno consentire l'accesso degli animali, in particolare di quelli d'affezione, sui mezzi operanti nel Comune di Rimini.
2. Gli animali dovranno sempre essere accompagnati dal proprietario o dal detentore; per i cani è obbligatorio l'uso contemporaneo del guinzaglio e della museruola, mentre tutti gli altri animali devono essere collocati all'interno di un "trasportino" o altro mezzo idoneo a contenerli.
3. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà aver cura che non sporchino e non arrechino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura e, in quanto responsabile dei danni da essi causati, è tenuto al loro risarcimento.
4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali. I gatti, se ammessi, dovranno comunque essere collocati all'interno di un trasportino.
5. I cani che accompagnano le persone non vedenti dovranno essere sempre ammessi sui mezzi di trasporto pubblico, taxi compreso.
6. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità.

Art. 16 - Divieto di accattonaggio con animali

1. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere utilizzati od esposti per l'accattonaggio in ambienti o luoghi pubblici
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze potranno essere sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli d'affezione saranno ricoverati presso il Canile Comunale.
3. Per le violazioni alle disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 46 di questo regolamento.

Art. 17 – Obblighi degli allevatori e possessori di animali a scopo di commercio

1. Gli allevatori, i possessori di animali a scopo di commercio, oltre alle eventuali disposizioni in materia di autorizzazione, devono garantire adeguate condizioni di benessere dei soggetti allevati o custoditi.
2. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio delle rispettive attività, devono obbligatoriamente avvalersi di un Medico Veterinario iscritto all'Albo, che dichiara la propria disponibilità a garantire l'assistenza sanitaria agli animali.
3. E' vietato ai soggetti di cui al comma 1., vendere od esporre animali che non si presentano in buono stato di salute.
4. Nel rispetto delle esigenze etologiche delle diverse specie, è fatto divieto, ai soggetti di cui al comma 1., vendere, esporre od allontanare soggetti animali classificabili quali "prole inetta", durante il periodo di crescita e educativo dipendente dalla presenza della madre e/o di entrambi i genitori e/o di altri consimili. Da tale disposizione sono esentati la vendita e l'esposizione di soggetti appartenente alla prole inetta insieme ai consimili dai quali dipendono, infine, l'allontanamento per cause di forza maggiore (es: morte, malattia, ecc. dei consimili)
5. E' fatto divieto agli esercenti di attività commerciali fisse di esporre animali in vetrina o all'esterno dell'attività.
6. Gli animali in esposizione all'interno di un esercizio commerciale dovranno essere sempre custoditi in condizioni igieniche corrette e in condizioni ambientali rispettose delle esigenze fisiologiche tipiche della specie e dovranno essere alimentati ed abbeverati secondo le necessità.
7. Gli esercenti di attività commerciale ambulante ed occasionali hanno l'obbligo di tenere gli animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, in contenitori aventi dimensioni sufficienti a consentire ad ogni soggetto la stazione eretta e la possibilità di muoversi e rigirarsi. Gli animali, inoltre, dovranno essere sempre protetti dai fenomeni climatici ed ambientali avversi e dovranno avere a disposizione il cibo e l'acqua necessari alle loro specifiche esigenze. Agli animali, inoltre, compatibilmente con l'età, specie e razza dovrà essere consentito giornalmente un adeguato movimento.
8. Relativamente alle disposizioni del presente articolo sono fatte salve le norme, gli usi e le consuetudini locali, riferite agli animali produttori di alimenti per l'uomo.
9. Per le violazioni alle disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 46 di questo regolamento.

Art. 18 – Manifestazioni con animali

1. Gli spettacoli o gli intrattenimenti pubblici o privati non vietati con animali, effettuati a scopo di lucro o gratuiti, sono soggetti alle prescritte autorizzazioni commerciali e sanitarie, nonché ai pareri della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo e della Commissione Prefettizia di Vigilanza (CPV).
2. Sono consentite le manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità animaliste e zoofile, di volontariato, di promozione sociale, organizzate al fine di favorire l'adozione di animali ospiti

di strutture di ricovero o per sensibilizzare i cittadini alle problematiche relative alla difesa ed alla tutela degli animali

3. Per lo svolgimento delle iniziative, le Associazioni dovranno richiedere al Comune la necessaria autorizzazione e dovranno acquisire il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl.
4. Sono consentite le mostre, esposizioni, manifestazioni di bellezza di cani e gatti secondo le disposizioni di cui all'art. 21.
5. Per le violazioni alle disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 46 di questo regolamento.

TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

Art. 19 – Principi

1. Il Comune in base alla L. 281/91, alla L.R. 27/2000 e alla L.R. 5/2005, promuove e disciplina la tutela degli animali da compagnia, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Gli animali da compagnia che vivono in libertà, non possono essere usati a scopo di sperimentazione, è vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.
3. Ai sensi dell'art.7, della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, è fatto obbligo ai proprietari di cani, agli allevatori e detentori di cani a scopo di commercio di iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza. Tali soggetti sono tenuti all'iscrizione entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.
4. In caso di violazione all'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 della Legge regionale Emilia Romagna n. 27 del 7.4.2000.

Art. 20 – Esposizioni , competizioni, spettacoli di animali da compagnia

1. Gli animali non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
2. Il Sindaco, se ravvisata la necessità di tutelare gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche , può ordinare il divieto di utilizzo o esposizione in spettacoli e altri intrattenimenti.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI RELATIVE AI CANI

Art. 21 – Disposizioni relative alla custodia dei cani nel rispetto del loro benessere

1. E' vietato detenere cani in spazi angusti tali da impedire i movimenti di locomozione tipici della specie o in altre condizioni comunque incompatibili con la loro natura, nonché privi dell'acqua e del cibo necessari.
2. E' vietato detenere cani senza fornire loro protezione adeguata dalle avversità climatiche ed atmosferiche: la corretta custodia in spazi privati aperti deve essere garantita mediante recinzioni che tutelino il benessere degli animali e la sicurezza pubblica. La superficie recintata, qualora non sia dotata di idonei ripari, deve essere provvista di parte coperta e di sottostante cuccia/e rialzata/e dal suolo, costruita/e in modo tale da risultare impermeabile/i all'acqua piovana e di dimensioni adeguate alla mole degli animali. Qualora singoli soggetti siano tenuti alla catena, quest'ultima deve essere di lunghezza minima di metri 4 assicurata mediante anello scorrevole a cavo aereo di almeno metri 3, posizionato ad almeno metri 2 di altezza dal terreno. I cani tenuti a catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la cuccia, ed i contenitori dell'acqua e del cibo e devono disporre di tutto lo spazio consentito dalla lunghezza del cavo e della catena senza alcun impedimento. In tal senso l'area di pertinenza dovrà essere sgomberata da ogni ostacolo che possa rappresentare un pericolo per il libero movimento dell'animale. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti ad entrambe le estremità.
3. La custodia contemporanea di più cani nello stesso recinto non potrà essere effettuata qualora gli animali risultassero caratterialmente incompatibili.
4. Chi detiene un cane dovrà consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. Sono esclusi da tale disposizione coloro che custodiscono i cani in spazi sufficienti a garantire adeguato movimento e coloro che possiedono animali le cui caratteristiche comportamentali o di salute psicofisica impediscono o rendono problematiche uscite dagli spazi che frequentano abitualmente.
5. Ai cani tenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere assicurato l'accudimento almeno giornaliero da parte del proprietario o altra persona da lui incaricata.
6. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane al di sotto ai dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
7. Per le violazioni alle disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 46 di questo regolamento.

Art. 22 – Disposizioni relative alla custodia dei cani nel rispetto della pubblica sicurezza

1. Ferme restando le prescrizioni di legge e fatto salvo quanto precisato al comma 3 del successivo art. 25, nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio o con idonea museruola.
2. Nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto ove consentito è fatto obbligo di condurre i cani con museruola e guinzaglio.
3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico, i cani da pastore e quelli da caccia, quando sono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio.
4. Per le violazioni alle disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 46 di questo regolamento.

Art. 23 – Custodia di cani pericolosi

1. Spetta al Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L., a seguito di segnalazione di cane con aggressività non controllata o a seguito di denuncia di cane morsicatore, ai sensi degli articoli 86 e 87 del DPR 320/54, attraverso opportune valutazioni, giudicare le modalità di custodia dell’animale da parte del proprietario a rischio potenziale elevato per la sicurezza pubblica e proporre al Sindaco l’adozione di un atto ordinatorio per stabilire un percorso di controllo dell’animale.
2. In base alla gravità del potenziale rischio di cui al comma precedente e del grado di disponibilità e di collaborazione del proprietario, tale percorso può prevedere:
 - a. diagnosi, corso di educazione comportamentale del cane condotto in stretta collaborazione con il proprietario, e valutazione finale dei risultati da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L.
 - b. allontanamento temporaneo del cane presso una struttura, pubblica o privata, che garantisca una detenzione ed una terapia comportamentale adeguata.
 - c. applicazione di quanto previsto ai sensi del comma 3, articolo 22, della legge regionale 27/2000, avvalendosi, eventualmente, anche di un gruppo di esperti provinciale per la valutazione dei singoli casi.
3. Nel caso il proprietario dell’animale rifiuti di adeguarsi al provvedimento, il Sindaco gli dispone la confisca amministrativa del cane e il divieto di detenzione di cani.
4. Le spese per le attività di recupero di cui al comma 2 sono a carico del proprietario dell’animale.
5. Il Servizio Controllo Popolazione Canina del Comune ed il Servizio Veterinario dell’Azienda USL vigilano al fine di individuare la presenza di cani con aggressività non controllata.
6. I cani definiti “potenzialmente pericolosi” dalla specifica normativa e, in ogni caso, quelli con aggressività non controllata oggetto di uno dei provvedimenti restrittivi di cui ai commi precedenti, devono essere condotti in qualsiasi luogo pubblico con guinzaglio e museruola .
7. Per le violazioni alle disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste all’articolo 46 di questo regolamento.

Art. 24 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 del successivo art. 25 e fermo restando quanto previsto al comma 6 dell’art. 23, i proprietari e i detentori di cani hanno l’obbligo di applicare la museruola o il guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico , ivi inclusi i giardini e i parchi
3. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per scopi specifici, come le aree giochi per bambini.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i divieti di circolazione non si applicano per gli animali che conducono persone non vedenti o portatrici di handicap.
5. Per le violazioni alle disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste all’articolo 46 di questo regolamento.

Art. 25 – Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.

2. In linea generale l'Amministrazione Comunale provvederà a delegare ad ogni Circostrizione di Decentramento l'individuazione, nel territorio di competenza, delle aree di cui al precedente comma 1.
3. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, anche privi di guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante, alle strutture ed agli altri animali presenti.
4. I proprietari sono responsabili civilmente degli eventuali danni prodotti dai loro animali all'interno degli spazi dedicati ai cani.

Art. 26 – Accesso di cani negli esercizi pubblici

1. Fatto salvo quanto previsto all'art.48 del Regolamento di Polizia Urbana, i cani accompagnati dal proprietario o dal detentore, possono accedere a discrezione del proprietario, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Rimini.
2. Gli animali dovranno essere condotti negli esercizi pubblici muniti di guinzaglio e museruola, il proprietario o il detentore dovrà avere cura che l'animale non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno.

Art. 27 – Obbligo di raccolta delle feci e delle deiezioni e igiene dei luoghi frequentati dai cani

1. I proprietari o detentori di cani, hanno l'obbligo di raccogliere le feci emesse dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo.
2. I proprietari e/o i detentori di cani, mentre li conducono in qualsiasi spazio pubblico o aperto al pubblico, devono essere obbligatoriamente muniti di strumenti idonei (paletta, sacchetto o altro apposito strumento) per un'igienica raccolta o rimozione delle feci prodotte da questi ultimi, atti a ripristinare l'igiene e il decoro del luogo.
3. Gli strumenti per la raccolta delle feci devono essere opportunamente chiusi per evitare la fuoriuscita delle deiezioni stesse o di esalazioni maleodoranti e possono essere conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani .
4. La raccolta è obbligatoria su tutte le aree del territorio comunale, compresi parchi e giardini ed ivi incluse le aree ed i percorsi destinati ai cani, al fine di rispettare il benessere fisico e sociale dei cittadini e migliorare la convivenza fra uomo-animale.
5. I proprietari e i detentori dei cani hanno l'obbligo di mantenere gli spazi privati o condominiali frequentati dai propri cani, in condizioni igieniche corrette. A tale scopo, dovranno rimuovere le deiezioni prodotte dagli animali giornalmente o più frequentemente, qualora determinassero cattivi odori e inconvenienti igienici dannosi per i vicini o per la collettività.
6. Per le violazioni alle disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 46 di questo regolamento.

Art. 28– Esposizioni di cani e spettacoli viaggianti con cani al seguito

1. La partecipazione a manifestazioni espositive e spettacoli viaggianti sono vietate per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi.
2. L'insediamento di esposizioni di cani e di spettacoli viaggianti con cani al seguito è vincolato, oltre a quanto già previsto dal D.P.R. 08.02.1954, n. 320, "Regolamento di Polizia Veterinaria" e dalle norme in materia di prevenzione dei maltrattamenti degli animali, al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. ogni singolo animale al seguito dell'attività dovrà essere accompagnato da una documentazione sanitaria comprovante gli interventi profilattici in corso di validità,

- eseguiti da non meno di 20 giorni, nei confronti di cimurro, epatite, leptospirosi, gastroenterite emorragica da parvovirus, rabbia ed echinococcosi;
- b. ogni animale dovrà essere regolarmente iscritto all'anagrafe canina e dovrà essere correttamente identificato ai sensi della normativa vigente, nel caso l'identificazione avvenga mediante tatuaggio dovrà risultare chiaramente leggibile;
 - c. ogni singolo animale dovrà avere a disposizione una superficie di almeno mq . 10, con recinzione alta almeno m. 2, lato minimo non inferiore a m. 2, per ogni cane oltre il primo, custodito nello stesso recinto, dovranno essere previsti ulteriori mq . 5, in ogni caso, ciascun recinto non potrà contenere contemporaneamente più di tre cani tra loro compatibili per carattere;
 - d. non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia;
 - e. durante tutto il periodo di svolgimento dell'esposizione o dello spettacolo viaggiante andrà assicurata, da parte degli organizzatori, la regolare uscita giornaliera dai box di tutti i cani, onde consentire il necessario movimento – a tale scopo gli animali andranno condotti fuori dai box ogni giorno tra le ore 8.00 e le ore 10.00 e tra le ore 18.00 e le ore 20.00 o in altri orari concordati con gli organi competenti per consentire a questi ultimi la necessaria vigilanza;
 - f. è vietata l'emissione di musiche o altri suoni a scopo di intrattenimento negli ambienti destinati all'esposizione o al ricovero degli animali, che non abbiano carattere di puro messaggio urgente e limitato nel tempo;
 - g. è vietato il commercio degli animali al seguito dello spettacolo viaggiante;
 - h. almeno 15 giorni prima della data prevista per l'arrivo dell'esposizione o dello spettacolo viaggiante, il Responsabile dovrà far pervenire, presso il Comune e presso il Servizio Veterinario dell'Az. U.S.L. di Rimini, una dettagliata relazione tecnico descrittiva sulle caratteristiche dell'esposizione o dello spettacolo comprensiva delle certificazioni di cui alla lettera a;
3. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da Associazioni di cui all'articolo 1, della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.
 4. Per le violazioni alle disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 46 di questo regolamento.

TITOLO V – DISPOSIZIONI RELATIVE AI GATTI

Art. 29 – Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per “*colonia felina*” si intende gatti che vivono stabilmente in stato di libertà, in qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, indipendentemente dal numero di soggetti che lo compongono e dal fatto che sia o non accudita dai cittadini.
2. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “*gattarola*”.

Art. 30 – Proprietà dei gatti

1. I gatti di “colonia felina” che vivono nel territorio comunale sono da considerarsi equiparati al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
2. I gatti di proprietà, qualora lasciati liberi di vagare sul territorio, devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 31– Compiti del Comune

1. Il Comune assicura, direttamente o tramite convenzioni con Associazioni Zoofile ed Animaliste interessate non aventi fini di lucro, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.
2. Le Associazioni Zoofile ed Animaliste interessate non aventi fini di lucro, riconosciute in base alla legge sul volontariato, possono richiedere al Comune la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipulazione di apposita convenzione.

Art. 32 – Compiti dell’Azienda USL

1. Il Servizio veterinario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, in collaborazione con il Comune e con le Associazioni Zoofile o Animaliste riconosciute, sentito l’Ordine provinciale dei Medici Veterinari, organizzano e attuano programmi per la limitazione delle nascite dei gatti appartenenti a colonie feline.

Art. 33 - Colonie feline

1. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo in cui abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti dovranno essere autorizzati dal Comune, previo parere del competente Servizio Veterinario dell’Azienda USL, e potranno avvenire esclusivamente per comprovati, gravi e rilevanti motivi sanitari, di pubblica incolumità o di altra causa di forza maggiore.
2. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata, esclusivamente per motivi sanitari, per gli interventi di limitazione delle nascite o per altra causa di forza maggiore, dai servizi comunali per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina.
3. La cattura dei gatti di cui al punto precedente può essere effettuata da volontari delle Associazioni, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 31.
4. Qualsiasi gatto ritrovato ripetutamente libero sul territorio, qualora non riconosciuto come animale di proprietà, può essere classificato come gatto di colonia felina e sottoposto ai programmi di limitazione delle nascite secondo il successivo articolo .
5. Le colonie feline sono tutelate dal Comune. In caso di episodi di maltrattamento, è fatta salva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dagli articoli 544-bis e ter del Codice Penale.

Art. 34 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei gattari e delle gattare, che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria; in seguito alla frequentazione dei suddetti corsi potrà essere rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, per l'attività di alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
4. I/le gattari/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, nel rispetto della normativa vigente in materia di alimentazione animale, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
5. Solo i/le gattari/e possono provvedere alla somministrazione dei pasti.
6. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona, dove i gatti sono alimentati, dopo ogni pasto.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo potranno comportare il ritiro del tesserino di riconoscimento e l'inibizione allo svolgimento delle attività fino ad un massimo di mesi tre.

Art. 35 – Esposizioni di gatti e spettacoli viaggianti con gatti al seguito

1. La partecipazione a manifestazioni espositive e spettacoli viaggianti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi.
2. L'insediamento di esposizioni di gatti e di spettacoli viaggianti con gatti al seguito è vincolato, oltre a quanto già previsto dal D.P.R. 08.02.1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e dalle norme in materia di prevenzione dei maltrattamenti degli animali, al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. ogni singolo animale al seguito dell'attività dovrà essere accompagnato da una documentazione sanitaria comprovante gli interventi profilattici in corso di validità, eseguiti da non meno di 20 giorni, nei confronti di panleucopenia, rinotracheite virale, infezioni da calicivirus e rabbia;
 - b. ogni singolo animale dovrà avere a disposizione una superficie di almeno mq . 1, le gabbie dovranno avere un lato minimo di cm 80 ed un'altezza minima di cm 60, per ogni gatto oltre il primo, custodito nella stessa gabbia, dovranno essere previsti ulteriori mq . 0,5 di superficie a disposizione, ciascun recinto non potrà contenere contemporaneamente più di tre gatti tra loro compatibili per carattere;
 - c. non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia;
 - d. è vietata l'emissione di musiche o altri suoni a scopo di intrattenimento negli ambienti destinati all'esposizione o al ricovero degli animali, che non abbiano carattere di puro messaggio urgente e limitato nel tempo;
 - e. è vietato il commercio degli animali al seguito dello spettacolo viaggiante;
 - f. almeno 15 giorni prima della data prevista per l'arrivo dell'esposizione o dello spettacolo viaggiante, il Responsabile dovrà far pervenire, presso il Comune e presso il Servizio Veterinario dell'Az. U.S.L. di Rimini, una dettagliata relazione tecnico descrittiva sulle caratteristiche dell'esposizione o dello spettacolo che comprenda l'impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui ai punti precedenti;

- g. a corredo della relazione di cui sopra il Responsabile della manifestazione dovrà allegare la dichiarazione di un Medico Veterinario libero professionista che si impegni a garantire l'assistenza sanitaria degli animali per tutto il periodo di sosta sul territorio del Comune.
- 3. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da Associazioni di cui all'articolo 1 della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.
- 4. Per le violazioni alle disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 46 di questo regolamento.

TITOLO VI – STRUTTURA DI RICOVERO PER CANI E GATTI E SERVIZIO CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA

Art. 36 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina le modalità inerenti il funzionamento della struttura comunale deputata al ricovero di cani e gatti, individuata nel presente regolamento come “struttura” o “canile”, nonché il Servizio Controllo Popolazione Canina per la gestione delle attività sul territorio.
2. Le disposizioni del presente capo disciplinano in particolare:
 - a. le modalità di cattura e di soccorso, ai sensi del D.P.R. n. 320/1954 e della L.R. n. 27/2000, dei cani e dei gatti di cui non è individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
 - b. le procedure di adozione dei cani e dei gatti ricoverati nelle strutture pubbliche di ricovero;
 - c. le attività volte ad assicurare l'assistenza veterinaria agli animali delle strutture di ricovero;
 - d. le procedure per l'applicazione delle tariffe dei servizi erogati.
3. La struttura di cui al comma 1 è denominata “Canile Comunale Stefano Cerni”.
4. Per la degenza di gatti feriti e il ricovero di quelli non più in grado di rientrare nella colonia felina il Comune può avvalersi di strutture private o di Associazioni Animaliste.

Art. 37 – Obiettivi e Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, con l'attività del Servizio Controllo Popolazione Canina e nella gestione del Canile Comunale persegue le seguenti finalità:
 - a) ottimizzare la spesa;
 - b) ridurre i tempi e le procedure di adozione dei cani e dei gatti ospiti delle strutture di ricovero;
 - c) incentivare le adozioni anche con programmi e progetti specifici, quali la promozione e/o la partecipazione a iniziative pubbliche, con una migliore visibilità degli animali, con un più razionale utilizzo degli spazi delle strutture di ricovero e con efficaci forme di comunicazione;
 - d) ridurre i tempi e le procedure di riconsegna ai rispettivi proprietari, qualora siano riconosciuti, dei cani e dei gatti ritrovati sul territorio, utilizzando tutti gli strumenti e le tecnologie disponibili, per evitare inutili permanenze nella struttura;
 - e) assicurare il miglior stato di benessere per ogni animale ricoverato e catturato sul territorio nel corso delle rispettive operazioni;
 - f) garantire la cattura, nel più breve tempo possibile, dei cani che, vaganti sul territorio, si trovino in pericolo di vita o possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;

- g) soccorrere gli animali incidentati;
 - h) contrastare il fenomeno degli abbandoni e del randagismo, anche collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività;
 - i) rendere le strutture di ricovero dei punti di riferimento per la cittadinanza per tutti gli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale;
 - j) incentivare la lotta al fenomeno del randagismo ed al maltrattamento, ponendo in essere progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili;
 - k) garantire l'assistenza zoiatrica necessaria alla salvaguardia della salute di tutti gli animali custoditi nelle strutture di ricovero, anche tramite un eventuale servizio di reperibilità, da parte di un Medico Veterinario;
 - l) mantenere le strutture di ricovero, gli strumenti e le attrezzature utilizzate per i servizi, in adeguate condizioni di pulizia, di igiene e di funzionamento;
 - m) garantire idonee condizioni di custodia di cani pericolosi o potenzialmente pericolosi detenuti presso le strutture di ricovero e adottare ogni possibile procedimento utile alla loro rieducazione;
 - n) favorire l'accesso al pubblico presso le strutture di ricovero, anche attraverso un più largo orario possibile di apertura, per il riconoscimento degli animali e per le proposte di affido o adozione;
2. Gli obiettivi e le finalità di cui al precedente comma possono essere perseguiti anche attraverso la collaborazione con le Associazioni di Volontariato operanti nel settore.

Art. 38 – Ambiti di competenza del Comune

1. L'ambito di competenza del Comune è individuato in base a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
2. Al Comune compete, in particolare:
 - a) gestire il servizio di Anagrafe Canina di cui all'art. 6. L.R. 27/2000;
 - b) organizzare e gestire, direttamente o tramite convenzioni con altri soggetti, le strutture di ricovero contemplate nel presente regolamento, ed i servizi ad esse correlati, nelle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
 - c) organizzare e gestire il Servizio Controllo Popolazione Canina e Felina;
 - d) definire l'ammontare delle tariffe a carico dei proprietari degli animali per la cattura e per i servizi resi dalle strutture di ricovero;
 - e) stabilire gli orari di apertura delle strutture, in collaborazione con gli eventuali gestori delle stesse;
 - f) collaborare attivamente alle campagne di incentivazione delle adozioni anche tramite la stampa e i vari mezzi di informazione .
 - g) predisporre la documentazione relativa ad ogni procedura relativa al funzionamento delle strutture e dei servizi e fornire informazioni per una buona gestione degli animali (caratteristiche e necessità dell'animale, diritti/doveri dei proprietari, regole per una buona convivenza uomo/animale);
 - h) fornire un servizio di consulenza e di supporto informativo sulle tematiche relative al rapporto uomo/animale e promuovere iniziative atte a migliorare tale rapporto;
 - i) collaborare con l'Azienda USL e con gli organismi provinciali, nel rispetto delle specifiche competenze ed attribuzioni, per la realizzazione degli obiettivi di cui alla L. R. n. 27/2000 e L.R. 5/2005, in materia di tutela del benessere degli animali da compagnia, di prevenzione del randagismo, di prevenzione del fenomeno dell'abbandono e del maltrattamento degli animali.

Art. 39 – Collaborazione tra Comune e organismi di volontariato

1. Per l'esercizio delle competenze di cui ai precedenti articoli ed al comma 1 della L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, il Comune può avvalersi, previa stipulazione di formale convenzione, della collaborazione e del supporto, prevalentemente a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle Associazioni zoofile ed animaliste e delle Guardie Zoofile.
2. Ai sensi degli artt.12 e 13 della L.R. 12/2005 e dell'art. 10 della L.R. 34/2002, il Comune, tramite formale protocollo d'intesa, regola le modalità di informazione e le modalità di accesso alle strutture da parte delle Associazioni ed Organizzazioni di volontariato e degli Enti e Ordini, aventi tra gli scopi statutari la tutela degli animali, che ne facciano richiesta.

Art. 40 - Ospiti della struttura di ricovero

1. Sono condotti e ospitati nella struttura comunale di ricovero:
 - a) i cani randagi o vaganti sul territorio che si trovano in condizioni di pericolo per se stessi o per la collettività;
 - b) i cani i cui proprietari hanno effettuato la rinuncia di proprietà presso l'Anagrafe Canina del Comune, secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dall'articolo 42 del presente Regolamento;
 - c) i cani e i gatti per i quali le norme prevedono, in ogni caso, l'obbligo della custodia, anche in relazione alla necessità di garantire il loro stato di salute.
2. Al fine di garantire la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, gli animali ricoverati all'interno delle strutture di ricovero dovranno essere sottoposti alle seguenti procedure:
 - a) i cani sprovvisti di tatuaggio leggibile o di microchip dovranno essere prontamente identificati con un microchip fornito dall'anagrafe canina del Comune e inseriti tra gli animali registrati in quest'ultima;
 - b) i cani, ricoverati e non rivendicati da un proprietario nei termini di sessanta giorni, sono sterilizzati da Medici Veterinari, ad esclusione dei cuccioli e degli animali ricoverati per motivi particolari, ovvero a seguito dei provvedimenti in materia di profilassi della rabbia o di sequestro disposto dell'Autorità Amministrativa o Giudiziaria;
 - c) per comprovati motivi di carattere sanitario, la sterilizzazione può essere effettuata anche prima del termine di sessanta giorni;
 - d) tutti gli animali ricoverati nelle strutture comunali, a prescindere dai motivi e dalla durata del ricovero, dovranno essere registrati progressivamente in un registro di entrata/uscita, compilato dai gestori delle strutture, nel quale dovranno risultare: la data e il luogo di provenienza, l'identificazione dell'eventuale proprietario nel caso di rinuncia alla proprietà, di profilassi antirabbica o di sequestro, il motivo del ricovero (animale vagante, animale incidentato, profilassi della rabbia, sequestro, ecc), il codice identificativo (tatuaggio o microchip), gli altri dati segnaletici, la data dell'eventuale affidamento e i dati identificativi dell'adottante e, nel caso di morte, la data del decesso;
 - e) a tutti gli animali ricoverati all'interno delle strutture comunali dovrà essere assegnata una scheda clinica nella quale deve essere registrato, ad opera del Medico Veterinario incaricato per l'assistenza zoiatrica, ogni alterazione dello stato di salute, ogni esame clinico o diagnostico e ogni trattamento clinico, chirurgico e profilattico;
 - f) tutti gli animali adottati da persone residenti in altro Comune andranno segnalati ai servizi di vigilanza territorialmente competenti (Servizio Controllo Popolazione Canina Comunale o Servizi Veterinari A.U.S.L.) per le verifiche stabilite dalla Legge;

- g) il mantenimento dei documenti di cui ai punti d) ed e) sono a carico dei gestori delle strutture di ricovero, dovranno essere concepiti in modo da risultare facilmente e rapidamente consultabili e dovranno essere conservati per il periodo stabilito dalla legge in materia di documenti amministrativi.
3. Presso la struttura di ricovero saranno prioritariamente ricoverati:
- a. i cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale in alterato stato di salute o che costituiscono un pericolo sanitario o di pubblica sicurezza,
 - b. i cani oggetto di sequestro da parte dell'Autorità Amministrativa o Giudiziaria,
 - c. i cani oggetto di provvedimenti di custodia sanitaria cautelativa ai sensi della normativa in materia di profilassi antirabbica,
 - d. i cani di persone decedute o ammalate, qualora non sia possibile affidarli a parenti o tutori,
 - e. i cani oggetto di rinuncia alla proprietà, appartenenti a persone socialmente disadattate, indigenti, anziane, segnalati dai Servizi Sociali del Comune o dell'Az. U.S.L. e dalle Autorità di Pubblica Sicurezza,
 - f. i cani i cui proprietari o detentori siano impossibilitati per cause di forza maggiore ad accudirli,
 - g. i cani vittime di qualsiasi situazione che, valutata di volta in volta dalle Autorità competenti, sia ritenuta urgente.
4. Qualsiasi gatto appartenente a colonia felina o di proprietà sconosciuta, ritrovato in alterato stato di salute sul territorio comunale, deve essere sottoposto ad assistenza Medico Veterinaria. A tale scopo il Servizio Controllo Popolazione Canina o le Associazioni Zoofile od Animaliste che hanno la gestione delle colonie, secondo le modalità stabilite in precedenza, possono richiedere il ricovero presso la struttura comunale per il tempo strettamente necessario al trattamento terapeutico. Passato tale periodo, compatibilmente con l'esito del trattamento e con il successivo stato di salute, gli animali devono essere reinseriti nella colonia di appartenenza nel più breve tempo possibile.

Art. 41 – Rinuncia alla proprietà di cani

1. Il proprietario che intende rinunciare alla proprietà di un cane deve presentare formale istanza in tal senso presso l'Ufficio dell'Anagrafe Canina del Comune .
2. Il ricovero dei cani successivo alla presentazione dell'istanza, avverrà nella struttura comunale di ricovero solo in presenza di posti disponibili e nel rispetto di altre esigenze o delle priorità di cui al comma 3 dell'art. 40.
3. Il proprietario che effettua la rinuncia alla proprietà è tenuto al pagamento delle spese di mantenimento dell'animale presso la struttura comunale in base alle tariffe vigenti. Sono esentati dal pagamento i proprietari di animali ricoverati a seguito di segnalazione di disagio socio economico da parte dei Servizi Sociali del Comune o dell'Az. USL .
4. Il gestore della struttura di ricovero può accogliere un animale oggetto di rinuncia alla proprietà qualora il proprietario abbia presentato formale istanza all'Anagrafe Canina e qualora l'accoglienza dell'animale sia compatibile con la disponibilità di posti liberi, con altre richieste di rinuncia alla proprietà e nel rispetto di altre esigenze e delle priorità di cui al comma 3, dell'art. 40.

Art. 42 – Cattura dei cani e dei gatti

1. La cattura dei cani e dei gatti, nei casi previsti, è effettuata dagli operatori territoriali del Servizio Controllo Popolazione Canina o da altri operatori competenti allo scopo incaricati dal Comune. Nell'espletamento delle loro funzioni gli operatori sopra indicati dovranno,

compatibilmente con le altre attività di servizio, riservare particolare attenzione ed agire con particolare tempestività in occasione di segnalazioni urgenti pervenute da parte delle forze dell'ordine e dell'Azienda Usl, riferibili a situazioni nelle quali la presenza dell'animale da catturare costituisce un serio problema di pubblica sicurezza o sanitario.

2. La cattura dei cani e dei gatti deve essere effettuata con modalità e mezzi tali da escludere, il più possibile, qualsiasi rischio per la pubblica incolumità, per il benessere degli animali e per la sicurezza degli operatori stessi.
3. Gli operatori territoriali del Servizio Controllo Popolazione Canina o gli altri operatori incaricati, valuteranno, in ogni caso, ogni richiesta di cattura di animali pervenuta e la soddisferanno compatibilmente con tutti gli accertamenti necessari volti a stabilire:
 - a) la fondatezza della segnalazione,
 - b) la disponibilità di posti liberi nelle strutture di ricovero,
 - c) le priorità precedentemente stabilite,
 - d) il rischio che la cattura può comportare riguardo alla pubblica incolumità, al benessere degli animali e alla sicurezza degli operatori stessi.
4. I cani e i gatti catturati sono condotti nella struttura di ricovero dove saranno custoditi fino alla riconsegna all'eventuale proprietario o fino all'eventuale affidamento o fino alla morte dei soggetti o fino alla reintroduzione sul territorio di provenienza nel caso di gatti provenienti da colonia felina.
5. Qualora lo stato di salute dell'animale richiedesse cure urgenti gli addetti che hanno provveduto alla cattura dovranno:
 - a) trasportarlo prima possibile presso la struttura di ricovero se il Medico Veterinario responsabile è presente al suo interno per l'assistenza necessaria,
 - b) reperire il Medico Veterinario responsabile della struttura e stabilire un incontro o presso il canile o presso altro luogo per l'assistenza necessaria,
 - c) in assenza del Medico Veterinario responsabile della struttura, rivolgersi ad una struttura medico veterinaria privata disponibile per l'assistenza necessaria,
 - d) rivolgersi, in ogni caso, ad una struttura medico veterinaria privata attrezzata qualora le dotazioni medico veterinarie della struttura pubblica di ricovero non siano sufficienti per affrontare eventuali prestazioni di natura specialistica e che richiedano attrezzature e professionalità particolari.
6. Qualora la cattura dell'animale sia stata richiesta per motivi di profilassi della rabbia (es: morsicature, segnalazioni di sospetti, ecc.) dovrà essere richiesta da parte delle forze dell'ordine o degli operatori addetti, l'intervento del Medico Veterinario dell'Az. U.S.L. per le rispettive competenze.
7. Nel caso che l'animale catturato risultasse di proprietà tutte le spese relative alla cattura, alle eventuali cure e al ricovero sono a carico del proprietario.

Art. 43 – Affidi e adozioni dei cani e dei gatti ospiti della struttura di ricovero

1. I cani e i gatti ospiti delle strutture di ricovero possono essere dati in adozione, definitiva o temporanea, a chiunque, in possesso dei requisiti necessari, ne faccia richiesta.
2. L'adozione temporanea consiste nell'affidare un animale prima che siano trascorsi i sessanta giorni dal suo ritrovamento. L'adozione temporanea potrà essere concessa solo dopo aver sottoposto l'animale agli accertamenti sanitari, alle cure e ai trattamenti profilattici necessari. In deroga a quanto sopra, colui che ottiene l'affidamento temporaneo, sempre che la salute dell'animale e la situazione epidemiologica ambientale lo consentano, dovrà sottoscrivere un impegno a portare l'animale presso la struttura nelle date concordate con il Medico Veterinario responsabile, per le cure, i trattamenti e gli interventi necessari. Colui che richiede

l'adozione temporanea, oltre a quanto previsto in caso di adozione definitiva, dovrà sottoscrivere l'impegno a restituire l'animale qualora, nei termini di legge, fosse reclamato dal legittimo proprietario. Trascorsi sessanta giorni dall'ingresso nella struttura di ricovero, in assenza di richiesta da parte del legittimo proprietario, l'adozione temporanea potrà diventare definitiva e l'animale sarà sottoposto a sterilizzazione chirurgica.

3. L'adozione temporanea può essere richiesta anche qualora l'adottante abbia necessità di effettuare alcune verifiche di compatibilità, in relazione all'inserimento dell'animale in un nuovo contesto ambientale, prima di procedere alla richiesta di affidamento definitivo. In caso di incompatibilità accertata, anche da parte degli organi di vigilanza, l'eventuale restituzione dell'animale alla struttura di ricovero di provenienza non potrà essere configurata come un caso di rinuncia alla proprietà.
4. Chiunque adotti un animale, sia in forma temporanea che definitiva, è responsabile della sua custodia e del suo benessere.
5. I cani introdotti nella struttura di ricovero in seguito a rinuncia di proprietà possono essere immediatamente concessi in adozione definitiva, una volta espletate le necessarie verifiche sanitarie.
6. Chiunque intende richiedere un animale in adozione dovrà presentare domanda scritta, specificando le generalità, l'indirizzo e i dati identificativi e allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
7. Chiunque richiede qualsiasi forma di adozione dovrà:
 - a) possedere lo stato giuridico idoneo per sottoscrivere un contratto ;
 - b) impegnarsi a rispettare quanto previsto dalla legge in relazione alla gestione dell'animale, in particolare provvedendo contestualmente agli adempimenti in materia di anagrafe canina;
 - c) ricevere le informazioni fondamentali circa la specie e la razza dell'animale adottato;
 - d) non essere stato condannato per reati contro gli animali o, comunque, non avere precedenti di maltrattamento degli animali;
 - e) non avere fatto, in precedenza più di due dichiarazioni di rinuncia di proprietà su cani e/o gatti, ex articolo 12, della L.R. n.27/2000;
 - f) dichiarare di sottoporsi alle verifiche, sul possesso dell'animale, stabilite dalla legge, da parte degli organi di vigilanza preposti.
8. Non potranno essere concessi animali in adozione a persone nei confronti delle quali non sia possibile, successivamente all'adozione, attuare gli opportuni controlli circa le condizioni di mantenimento dell'animale ed ai soggetti che intendono utilizzare gli animali per adibirli all'esercizio di attività sportive . Qualunque persona residente in altra Provincia o in altra Regione, per ottenere in adozione un animale, dovrà sottoscrivere l'impegno di sottoporsi al controllo da parte dell'organo di vigilanza preposto, secondo le rispettive disposizioni territoriali, che sarà coinvolto in proposito dai gestori delle strutture di ricovero o dal Servizio Controllo Popolazione Canina. Nel caso che sul territorio di residenza del richiedente non sussistano le necessarie garanzie relativamente al controllo di cui sopra, potrà essere rifiutata la richiesta di adozione.
9. Presso la struttura comunale di ricovero di animali randagi deve preferibilmente operare personale esperto o particolarmente formato in materia di etologia di cani e gatti e di rapporto uomo/animale. Tale personale procederà nei confronti di chiunque intende adottare un cane o un gatto ad un'analisi del contesto ambientale e familiare nel quale l'animale dovrebbe essere inserito. A fronte di situazioni che potrebbero pregiudicare il benessere psicofisico dell'animale, la richiesta potrà essere rifiutata.
10. Chiunque intende adottare un animale definito "potenzialmente pericoloso", in base ai criteri stabiliti dalla legge o in base alle valutazioni del personale della struttura di ricovero, dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale esprime la propria consapevolezza a adottare un animale che potrebbe costituire un rischio per la sicurezza personale o pubblica. Nel caso di

rifiuto alla sottoscrizione della dichiarazione il responsabile della struttura, in fondo al modello di dichiarazione, riporterà che l'adottante è stato informato in merito ai rischi. Il rifiuto all'adozione potrà essere espresso, in ogni caso, qualora si ricadesse nelle condizioni di cui al precedente comma 9.

11. Ogni eventuale rifiuto a richieste di adozione di animali ricoverati nella struttura pubblica, deve essere motivato per iscritto dal responsabile della struttura.

Art. 44 – Prescrizioni per i visitatori della struttura pubblica di ricovero

1. I visitatori possono accedere alla struttura comunale di ricovero di animali negli orari e negli spazi loro riservati.
2. Per la salvaguardia del benessere degli animali, per la tutela della loro salute e della sicurezza di ospiti e operatori, è vietato l'accesso alle aree sanitarie ("Isolamento" ed "Infermeria") e di servizio. Sono fatte salve particolari situazioni (es: il riconoscimento da parte dell'eventuale proprietario di animali ricoverati in aree sanitarie) su specifica disposizione del Responsabile o del Direttore Sanitario della struttura e nel rispetto dei regolamenti operativi in merito alle profilassi sanitarie.
3. Possono essere concesse autorizzazioni ulteriori da parte del Comune per l'accesso alle aree riservate e/o per riprese fotografiche, per qualsiasi motivo che potrà essere ritenuto utile alla gestione della struttura o al raggiungimento delle finalità stabilite dalla legge in materia di prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione.

Art. 45 – Servizio Controllo Popolazione Canina e Felina

1. Il Comune organizza e gestisce il Servizio Controllo Popolazione Canina e Felina, avente il compito precipuo di:
 - a. vigilare sul territorio al fine di segnalare e prevenire i casi di abbandono o mancata custodia degli animali;
 - b. prevenire il maltrattamento o il mancato rispetto del benessere degli animali;
 - c. rilevare e segnalare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti costituisce pericolo per l'uomo e per l'igiene pubblica;
 - d. provvedere alla cattura dei cani randagi e vaganti, qualora tale attività non sia stata espressamente affidata ad altri operatori specificatamente incaricati;
 - e. effettuare la vigilanza sul rispetto delle normative nazionali, regionali e del presente regolamento.
2. Al servizio Controllo Popolazione Canina e Felina è assegnato personale dipendente del Comune debitamente formato in materia di tutela della popolazione canina e felina e prevenzione del randagismo o che abbia effettuato corsi di studio secondari od universitari attinenti.
3. Ai dipendenti addetti al Servizio Controllo Popolazione Canina e Felina è attribuita, con atto formale del Sindaco, la qualifica di "Cinovigile".
4. I Cinovigili, nell'ambito delle competenze loro attribuite con il presente regolamento, sono abilitati all'identificazione dei soggetti proprietari o detentori degli animali, anche mediante richiesta di esibizione dei documenti di riconoscimento e possono elevare le contravvenzioni previste dal presente regolamento.
5. Per lo svolgimento delle attività indicate al comma 1 il Comune può avvalersi, previa stipulazione di formale convenzione, di personale messo a disposizione dalle Guardie Zoofile Volontarie e/o da volontari iscritti ad Associazioni Zoofile od Animaliste non aventi finalità di lucro.

6. Restano salve le competenze, espressamente attribuite da disposizioni normative vigenti, al Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Provinciali, all'Azienda Usl.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 – Sanzioni

1. Fatte salve la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento statale e le sanzioni previste dalle Leggi statali, regionali o da altri regolamenti in vigore, chi contravviene alle disposizioni del presente Regolamento è punibile con le seguenti sanzioni amministrative:

<i>NORMA</i>	<i>MIN. EDITTALE</i>	<i>MAX.EDITTALE</i>	<i>MISURA RIDOTTA</i>
ART. 7, comma 1	Euro 50,00	Euro 300,00	Euro 100,00
ART. 8, comma 1	Euro 200,00	Euro 1.200,00	Euro 400,00
ART. 8, comma 2	Euro 200,00	Euro 1.200,00	Euro 400,00
ART. 8, comma 3	Euro 200,00	Euro 1.200,00	Euro 400,00
ART. 9, comma 1	Euro 100,00	Euro 600,00	Euro 200,00
ART.10, comma 1	Euro 100,00	Euro 600,00	Euro 200,00
ART.11, comma 1	Euro 200,00	Euro 1.200,00	Euro 400,00
ART.14, comma 1	Euro 200,00	Euro 1.200,00	Euro 400,00
ART.16, comma 1	Euro 100,00	Euro 600,00	Euro 200,00
ART.17, comma 1	Euro 100,00	Euro 600,00	Euro 200,00
ART.17, comma 2	Euro 100,00	Euro 600,00	Euro 200,00
ART.17, comma 3	Euro 100,00	Euro 600,00	Euro 200,00
ART.17, comma 4	Euro 50,00	Euro 300,00	Euro 100,00
ART.17, comma 5	Euro 50,00	Euro 300,00	Euro 100,00
ART.17, comma 6	Euro 50,00	Euro 300,00	Euro 100,00
ART.17, comma 7	Euro 50,00	Euro 300,00	Euro 100,00
ART.18, comma 3	Euro 50,00	Euro 300,00	Euro 100,00
ART.18, comma 4	Euro 50,00	Euro 300,00	Euro 100,00
ART.21, comma 1	Euro 100,00	Euro 600,00	Euro 200,00
ART.21, comma 2	Euro 100,00	Euro 600,00	Euro 200,00
ART.21, comma 3	Euro 100,00	Euro 600,00	Euro 200,00
ART.21, comma 4	Euro 100,00	Euro 600,00	Euro 200,00
ART.21, comma 5	Euro 100,00	Euro 600,00	Euro 200,00
ART.21, comma 6	Euro 100,00	Euro 600,00	Euro 200,00
ART.22 comma 1	Euro 25,00	Euro 150,00	Euro 50,00
ART.22 comma 2	Euro 25,00	Euro 150,00	Euro 50,00
ART.23, comma 6	Euro 100,00	Euro 600,00	Euro 200,00
ART.24, comma 2	Euro 25,00	Euro 150,00	Euro 50,00
ART.24, comma 3	Euro 25,00	Euro 150,00	Euro 50,00
ART.27, comma 1	Euro 25,00	Euro 150,00	Euro 50,00
ART.27, comma 2	Euro 25,00	Euro 150,00	Euro 50,00
ART.27, comma 5	Euro 100,00	Euro 600,00	Euro 200,00
ART. 28 comma 1	Euro 200,00	Euro 1.200,00	Euro 400,00
ART. 28 comma 2	Euro 200,00	Euro 1.200,00	Euro 400,00
ART. 35 comma 1	Euro 200,00	Euro 1.200,00	Euro 400,00
ART. 35 comma 2	Euro 200,00	Euro 1.200,00	Euro 400,00

Il pagamento in via breve dovrà avvenire, ai sensi dell'art.16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 47 – Vigilanza

1. Il controllo circa il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento è attribuito ai Cinovigili Comunali, al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio Veterinario dell’Azienda USL, alla Polizia Provinciale, alle Guardie Zoofile Volontarie ed ai volontari delle Associazioni Zoofile ed Animaliste se espressamente autorizzati in proposito, con apposita convenzione.
2. Le sanzioni di cui al precedente art. 46 potranno essere elevate dai Cinovigili, dal Corpo di Polizia Municipale, dal Servizio Veterinario dell’Azienda USL e dalla Polizia Provinciale.

Art. 48 – Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il “Regolamento per il Servizio di Controllo della popolazione canina” di cui alla deliberazione di C.C. n. 170 del 29/7/1993.

APPENDICE

Principali norme di legge e regolamentari in vigore

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 23.3.2000 e successive modificazioni:

Art. 45

Custodia animali

Comma 1 abrogato

2. I detentori di cani devono:

a) apporre agli accessi una targhetta con la dicitura "Attenti al cane" avente una dimensione minima di metri 0,30 per metri 0,20 (da Euro 25,00 a Euro 150,00);

b) provvedere a dotare le recinzioni di apposita rete a maglia fitta in modo tale da rendere impossibile il contatto con l'area pubblica (da Euro 50,00 a Euro 300,00).

3. I detentori di animali devono adottare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che gli stessi abbiano a causare molestie al vicinato (da Euro 35,00 a Euro 210,00).

Art. 46

Animali feroci e pericolosi

È vietato far circolare animali feroci e/o pericolosi nel territorio comunale anche se in forma di sfilata. (da Euro 100,00 a Euro 600,00).

L'introduzione di animali feroci nel territorio comunale deve essere preventivamente autorizzata dagli organi competenti che provvederanno alla verifica delle condizioni degli animali e della loro detenzione. (da Euro 50,00 a Euro 300,00).

Art. 47

Bestiame, animali da cortile

È vietato nel territorio urbanizzato tenere suini, bovini, ovini ed equini. (da Euro 50,00 a Euro 300,00).

È consentita nel territorio comunale posto a monte della S.S.16, previa autorizzazione del Servizio di Igiene Pubblica – Servizio Veterinario e secondo le normative specifiche in materia, la detenzione di animali di bassa corte (polli, oche, tacchini, conigli e volatili in genere). (da Euro 35,00 a Euro 210,00).

Art. 48

Animali negli esercizi commerciali

È vietato introdurre cani od altri animali nei locali ove si vendano e/o si manipolino alimenti (da Euro 50,00 a Euro 300,00).

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO DI
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 198 del 10.09.1998 e con delibera di Giunta Provinciale N. 579 del 29.12.1998, Prot. 45497/98 e successive modificazioni

ART. 27 - TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal comune per il servizio di taxi.

E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

§§§§§§§§§§

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI PER
L'INSTALLAZIONE DI ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, DI CIRCHI,
PARCHI DI DIVERTIMENTO COMPRESI I GIOCHI GONFIABILI.**

Testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 13.3.2003

Art. 16 – Disposizioni relative alle aree per l'installazione di circhi equestri.

L'installazione dei circhi equestri è consentita esclusivamente su area pubblica individuata con deliberazione di Consiglio Comunale di cui al precedente art.5.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività viene rilasciata previo parere obbligatorio del Quartiere competente per territorio, del Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL e della Polizia Municipale, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza.

Detta area deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Presenza di fognoli idonei per il convogliamento delle acque reflue, fatta salvo l'autorizzazione del Settore Ambiente del Comune. In alternativa può essere ammessa la dotazione per tutti gli scarichi di vasche di contenimento in dotazione alla struttura del circo, da svuotarsi periodicamente in impianti autorizzati.
- b) Collocazione dei ricoveri degli animali nei punti dell'area più remoti dalle abitazioni e distanti comunque da questi almeno 50 metri.
- c) Superficie sufficiente a garantire la possibilità di ospitare eventuali animali nel rispetto della pubblicazione della commissione scientifica CITES.
- d) Accessibilità nel rispetto delle norme stabilite dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale e viabilità.

Legge 281 del 14 agosto 1991 (G. U. 30 agosto 1991 n. 203)

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2

Tattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanastico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Art. 3

Competenze delle regioni

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la

costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalita' per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
 - a. iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
 - b. corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche' per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita' sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 4

Competenze dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalita' dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 5

Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

Art. 6

Imposte

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.

2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
 - a. i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
 - b. i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;
 - c. i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
 - d. i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
 - e. i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
 - f. i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.

Art. 7

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

Art. 8

Istituzione del fondo per l'attuazione della legge

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1991

COSSIGA

Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Legge 20 luglio 2004, n.189

"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2004

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Art. 2.

Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. E' vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1

Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":

2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è abrogato;

b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";

c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".

Art. 5.

(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Art. 6.

(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Art. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Art. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

[L.R. 6 aprile 2001 n. 7](#)

[L.R. 13 novembre 2001 n. 38](#)

[L.R. 23 dicembre 2004 n. 27](#)

(1)

Art. 1

Principi, generalità e finalità

1. La Regione, recependo la [Legge 14 agosto 1991, n. 281](#) "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. I Comuni, le Province, le Aziende Unità sanitarie locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del comma 1 e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo.

Art. 2

Competenze dei Comuni

1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i Comuni gestiscono l'anagrafe canina e, singolarmente od in forma associata, provvedono a:
 - a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
 - b) realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti, fatto salvo quanto disposto per questi ultimi all'art 29, e comunque garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai sensi del comma 3 dell'art. 16;
 - c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
 - d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto;
 - e) assicurare, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.

Art. 3

(sostituito comma 2 da [art. 1 L.R. 6 aprile 2001 n. 7](#))

(2)

Competenze delle Province

1. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge, provvedendo a:
 - a) coordinare l'azione dei Comuni per la gestione informatizzata dell'anagrafe canina, per l'istituzione associata di servizi per la vigilanza ed il controllo della popolazione canina e felina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
 - b) coordinare l'azione dei Comuni nella realizzazione, ristrutturazione e gestione delle strutture per il ricovero dei cani e dei gatti, secondo le modalità indicate al successivo comma 3 dell'art. 16;
 - c) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi ed alle strutture di cui alle lettere a) e b) e per i volontari designati dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1;

- d) integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e nel controllo in ambiente extraurbano, silvestre e montano;
 - e) predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, programmi d'informazione ed educazione, volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali, con particolare attenzione alla realizzazione e diffusione di adeguati materiali informativi nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, presso ogni Provincia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato provinciale presieduto dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, o da un suo delegato, e formato da: un veterinario designato da ciascuna delle Aziende Unità sanitarie locali della provincia, un rappresentante indicato dall'Ordine professionale dei medici veterinari della provincia, il Sindaco, od un suo delegato, di ciascun Comune della provincia sede di struttura per il ricovero e la custodia di cani e gatti, un rappresentante delle associazioni intercomunali, un rappresentante designato da ciascuna Comunità Montana della provincia ed un rappresentante per ciascuna associazione di cui al comma 2 dell'art. 1 esistente nella provincia e che faccia richiesta. Tale Comitato può essere integrato da tecnici di volta in volta formalmente invitati dal Presidente del Comitato su proposta dei componenti.
3. Il Comitato sarà inoltre interpellato in via consultiva dalla Provincia relativamente ad ogni provvedimento riguardante gli animali.

Art. 4

Competenze delle Aziende Unità sanitarie locali

1. Le Aziende Unità sanitarie locali, mediante i propri Servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:
- a) collaborano con i Comuni all'attuazione dell'anagrafe canina;
 - b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione canina;
 - c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani e dei gatti, al fine di verificarne l'idoneità igienico-sanitaria;
 - d) controllano lo stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero;
 - e) attuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani;
 - f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
 - g) collaborano con le Province nell'attuazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3;
 - h) partecipano all'attuazione dei programmi d'informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;
 - i) effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sulla base dei programmi di cui all'art. 23;
 - l) effettuano la sterilizzazione dei cani ospitati presso le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate, sulla base dei programmi di cui all'art. 23;
 - m) concordano, insieme ai Comuni competenti ed alle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà.

Art. 5

Competenze della Regione

1. La Regione esercita compiti di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge ed, in particolare, per la definizione di programmi provinciali, in relazione a:
- a) iniziative d'informazione di cui alla [lettera a\) del comma 4 dell'art. 3 della Legge n. 281 del 1991](#) e successive modifiche;

- b) corsi di aggiornamento o formazione di cui alla [lettera b\) del comma 4 dell'articolo 3 della Legge n. 281 del 1991](#) e successive modifiche;
 - c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi dei successivi articoli 19 e 20.
2. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione consulta i Comitati provinciali, di cui al comma 2 dell'art. 3, con cadenza almeno annuale.
 3. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione trasferisce alle Province, sulla base di specifici piani attuativi, le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa attribuite dallo Stato.

Art. 6

Anagrafe canina

1. In ogni Comune è istituita l'anagrafe dei cani. I Comuni provvedono ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.
2. Ciascun Comune è tenuto a trasmettere quindicinalmente alle strutture di ricovero di riferimento ed al Servizio veterinario dell'Azienda Unità sanitaria locale l'elenco dei cani iscritti all'anagrafe. Gli elenchi anagrafici sono a disposizione, per consultazione, dei membri del Comitato provinciale e degli addetti alla vigilanza ed al controllo.
3. L'iscrizione dei cani già identificati mediante tatuaggio o microchip va effettuata utilizzando lo stesso codice identificativo.
4. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'attuazione dell'identificazione dei cani mediante microchip, in sostituzione del tatuaggio, nonché i criteri per la realizzazione di una base dati informatizzata, a livello regionale e provinciale, delle anagrafi canine comunali.

Art. 7

Iscrizioni

1. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.
3. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, ed osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
4. Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione o vendita, oltre a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette giorni dall'avvenuta cessione. Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli.

Art. 8

Norme per l'identificazione

1. I Comuni, all'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, assegnano all'animale un codice di riconoscimento che contraddistingua, in modo specifico e senza duplicazione, ciascun cane e rilasciano documentazione ufficiale comprovante l'avvenuta iscrizione. Tale documentazione dovrà essere custodita dal proprietario per l'esibizione agli addetti alla vigilanza ed al controllo.
2. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento, mediante tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6, oppure mediante l'introduzione sottocutanea di un microchip di riconoscimento, oppure mediante altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Sanità e dalla Regione Emilia-Romagna.
3. Le operazioni di tatuaggio o l'inserimento sottocutaneo del microchip sono eseguite dai Servizi veterinari delle

Aziende Unità sanitarie locali, o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice tatuato dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario minorenni, è tenuto a fare ritatuare l'animale o a fare sostituire il codice con l'inserimento di microchip. Parimenti, qualora il microchip inserito risultasse indecifrabile, il proprietario è tenuto a procedere ad una reinscrizione all'anagrafe e conseguente reidentificazione dell'animale.

4. Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure ed i tempi per l'identificazione degli animali, mediante microchip, sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale provvedimento dovrà prevedere anche l'onere da porsi a carico del proprietario per l'identificazione dei cani.

Art. 9

Deroghe

1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
2. Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchip, i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta d'incompatibilità all'applicazione del tatuaggio o microchip per cause fisiche.

Art. 10

Casi di smarrimento

1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente. Il Comune trasmette la segnalazione ai servizi per il controllo della popolazione canina.

Art. 11

Casi di cessione o morte dell'animale o cambiamenti di residenza del proprietario

1. I proprietari di cani sono tenuti a segnalare, entro quindici giorni, ai Comuni interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato.

Art. 12

Casi di rinuncia alla proprietà

1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.
2. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi previsti al successivo art. 17, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.

Art. 13

Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Istituzione e compiti

1. I Comuni, singolarmente od in forma associata, con il coordinamento delle Province, istituiscono i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Tali servizi operano sotto la vigilanza delle Aziende Unità sanitarie locali ed assolvono, fra l'altro, i seguenti compiti:
 - a) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
 - b) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
 - c) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di rilevare e segnalare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica;
 - d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto all'art. 15.

2. Gli interventi di accertamento delle trasgressioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e delle situazioni di cui alla lettera c) del medesimo comma, nonché l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti sono competenza di organi e personale in possesso delle qualifiche necessarie.

Art. 14

Gestione dei servizi

1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di personale appositamente addestrato ed in possesso delle qualifiche necessarie nonché delle attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati.
2. Le spese per la gestione dei servizi in questione sono a carico dei Comuni singoli od associati.
3. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2 ed al comma 1 dell'art. 13, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 e delle guardie zoofile dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (ENPA), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3.

Art. 15

Casi di cattura di cani

1. I servizi per il controllo della popolazione canina provvedono alla cattura dei cani randagi. Tali servizi provvedono inoltre alla cattura dei cani vaganti in ambiente urbano e suburbano ed intervengono quando ricorrano i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria, approvato con [Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#), e comunque quando vi siano situazioni di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.
2. Nessuno, al di fuori degli addetti ai servizi di cui al comma 1, può procedere alla cattura di cani randagi o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente.
3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei cani detenuti od allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento.
4. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. È vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole.
5. I cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna al proprietario, sono trasferiti, per la custodia, presso le strutture di ricovero di cui al successivo art. 16.
6. Nei casi di infezione rabida, previsti all'[art. 91 del D.P.R. n. 320 del 1954](#), il Sindaco può autorizzare la cattura degli animali, secondo quanto disposto al precedente comma 4, ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o degli altri agenti della forza pubblica.

Art. 16

Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti

1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, assicurare:
 - a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con [D.P.R. n. 320 del 1954](#), e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;
 - b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
 - c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti.
2. Il ricovero e la custodia dei cani, ed eventualmente dei gatti, sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, alla gestione delle quali possono partecipare, previa formale convenzione, le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.
3. L'azione dei Comuni è coordinata dalle Province. A tal fine:

- a) i Comitati provinciali di cui al precedente art. 3, entro sessanta giorni dal loro insediamento, e successivamente con cadenza annuale, definiscono le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indicano gli interventi necessari;
- b) con apposito regolamento sono definite le modalità di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti;
- c) con apposito schema di regolamento è proposta ai Comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di affido od adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell'assistenza veterinaria.

Art. 17

Modalità di ricovero

1. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte dei veterinari addetti all'assistenza, o da parte dei veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali. Qualora si tratti di cani identificati, la struttura di ricovero ne dà immediato avviso al proprietario.
2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari od alla loro cessione ad eventuali richiedenti.
3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni. Trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti in strutture idonee al ricovero permanente.
4. I cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di tatuaggio o microchip, sono iscritti all'anagrafe canina in carico al Comune di riferimento ed identificati.
5. Nel caso di cessione dell'animale va data contestuale comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario.
6. Le spese per il ricovero dei cani, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 20, sono a carico dei proprietari, sulla base di tariffe determinate dall'Ente gestore, in riferimento al regolamento di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 16.
7. Le strutture di ricovero dovranno tenere un registro di entrata ed uscita degli animali, dal quale risultino almeno:
 - a) data di entrata e provenienza;
 - b) generalità del proprietario, in caso di rinuncia alla proprietà;
 - c) dati segnaletici ed identificativi dell'animale;
 - d) data di uscita e destinazione.

Art. 18

Adozioni

1. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, le amministrazioni locali possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, incentivi all'adozione degli animali.
2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata od in fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate.
3. Tali incentivi non possono comunque consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante.
4. I Comuni vigilano sul puntuale rispetto delle norme da parte degli affidatari.

Art. 19

Requisiti delle strutture

1. Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al precedente art. 16 devono essere costituite dai seguenti reparti:
 - a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;

- b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;
 - c) un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea. È possibile prescindere da tale reparto purché i cani destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero, pubblica o privata, all'uopo formalmente convenzionata.
2. I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche:
- a) ubicazione salubre e protetta;
 - b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;
 - c) recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cuce.
3. I requisiti ed i criteri generali previsti ai commi 1 e 2 riguardano anche il risanamento e la costruzione di canili privati.
4. I Comuni ed i Servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, nel rispetto delle reciproche competenze, esercitano il controllo sulle strutture di ricovero, sulla regolarità dell'affidamento o cessione dell'animale, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 20

Norme igienico-sanitarie

1. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali.
2. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art. 22, nonché per interventi in caso d'urgenza.
3. Le Aziende Unità sanitarie locali esercitano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero, al fine di verificarne la rispondenza igienico-sanitaria e svolgono altresì le funzioni a loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria.
4. Le spese per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini ed il materiale ambulatoriale, sono a carico dei Comuni o dei gestori.

Art. 21

Aree di sgambamento

1. Le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

Art. 22

Condizioni per la soppressione

1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia della proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 3.
2. I cani ed i gatti catturati, o comunque provenienti da strutture di ricovero, non possono essere usati a scopo di sperimentazione.
3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con [D.P.R. n. 320 del 1954](#), è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità.
4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanatico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari.
5. È comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nonché

dall'art. 25.

6. Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

Art. 23

Limitazione delle nascite

1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli animali.
2. Le Aziende Unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, sentito l'Ordine provinciale dei medici veterinari, organizzano ed attuano programmi per la limitazione delle nascite.
3. Gli interventi per la limitazione delle nascite, previsti dai programmi di cui al comma 2, sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati. Gli interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'Azienda Unità sanitaria locale, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati.

Art. 24

Vigilanza contro il maltrattamento degli animali

1. I Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni si avvalgono dei servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina, nonché della collaborazione dell'ENPA e delle altre associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14.
3. È fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.

Art. 25

Cani inselvatichiti. Interventi

1. Le Province, sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati di cui all'art. 3, attuano interventi per la progressiva riduzione, mediante cattura, del numero dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre. Tali interventi sono effettuati da personale specificamente specializzato ed addestrato.

Art. 26

Contributi

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.
2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale.

Art. 27

Aggiornamento e formazione del personale

1. Le Province, d'intesa con i Comuni, le Aziende Unità sanitarie locali e le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale adibito, in ambiente silvestre, alla lotta ai cani inselvatichiti e randagi.

Art. 28

Partecipazione dei privati

1. I Comuni possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge.

Art. 29

Protezione dei gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di

allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.
3. Le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 possono richiedere al Comune, d'intesa con l'Azienda Unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.
5. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'art. 23. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.
6. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline.
7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 22.

Art. 30

(già modificato comma 1 da [art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38](#); poi sostituito articolo da [art. 42 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27](#))

[\(3\)](#)

Sanzioni

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da 77 Euro a 232 Euro per violazione delle norme di cui all'articolo 7;
 - b) da 51 Euro a 154 Euro per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 ed all'articolo 17;
 - c) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 7, comma 4;
 - d) da 51 Euro a 154 Euro per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e all'articolo 22, comma 6;
 - e) da 1.032 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 12;
 - f) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 15;
 - g) da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 29;
 - h) da 258 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.
3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1, lettera f) spettano alle Aziende Unità sanitarie locali.

Art. 31

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni, le Province e le Aziende Unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza.

2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più Comuni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.
3. Agli oneri di cui al comma precedente, nonché a quelli in applicazione del precedente art. 26, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del Bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della Legge finanziaria regionale, adottata in coincidenza con l'approvazione della Legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'[art. 13 bis della Legge Regionale 6 luglio 1977, n. 31](#).

Art. 32

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) [L.R. 25 febbraio 1988, n. 5](#), recante: "Norme per il controllo della popolazione canina";
 - b) [L.R. 7 ottobre 1994, n. 41](#), recante: "Definizione di nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina. Modifiche ed integrazioni alla [L.R. 25 febbraio 1988, n. 5](#), recante 'Norme per il controllo della popolazione canina'".

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5 NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 18 febbraio 2005

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Finalità ed oggetto

Art. 2 - Definizione di animale da compagnia

Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore

Art. 4 - Norme tecniche di attuazione

Art. 5 - Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia

Art. 6 - Doveri del venditore

Art. 7 - Esposizioni, competizioni, spettacoli

Art. 8 - Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero

Art. 9 - Tutela dei volatili ornamentali

Art. 10 - Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario

Art. 11 - Controllo dei colombi liberi urbani

Art. 12 - Controllo dei muridi e di altri animali infestanti

Art. 13 - Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali da compagnia

Art. 14 - Sanzioni

Art. 15 - Disposizioni transitorie

Art. 1

Finalità ed oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze, spettanti ai sensi dell'[articolo 117 della Costituzione](#), in materia di tutela della salute umana ed animale ed in attuazione dell'Accordo 6 febbraio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e alla luce della [legge 20 luglio 2004, n. 189](#) (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali.
2. Per tali finalità la presente legge disciplina in particolare le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.

Art. 2

Definizione di animale da compagnia

1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:
 - a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità;
 - b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della [legge 19 dicembre 1975, n. 874](#) e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

Art. 3

Responsabilità e doveri generali del detentore

1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo é responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
 - a) a fornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

Art. 4

Norme tecniche di attuazione

1. La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della presente legge è svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche, aventi ad oggetto:
 - a) le specifiche modalità di protezione e di tutela degli animali da compagnia, prevedendo in particolare le condizioni della loro esposizione alla luce naturale od artificiale e ad ambienti esterni, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e gli obblighi nei confronti degli animali malati o feriti;
 - b) i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà;
 - c) le condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili;
 - d) la determinazione di specifici requisiti per strutture ed attività, nei casi e nei modi individuati dalla presente legge;
 - e) le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari di cui all'articolo 7, comma 3 e i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei Comuni di cui all'articolo 7, comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente emanati il 10/05/2000.
2. Le indicazioni tecniche sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi delle Aziende Usl, cura altresì la più ampia ed adeguata diffusione nei confronti dei detentori degli animali e degli altri soggetti interessati alla loro applicazione.
3. La Regione istituisce e tiene aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati a seguito di quanto previsto al punto b) del comma 1, al fine di garantire una registrazione degli episodi di aggressività.

Art. 5

Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia

1. Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale

definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.

2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre femmine o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
3. Il Comune autorizza l'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici. L'autorizzazione deve esplicitamente indicare la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda UsI competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell'Accordo 6 febbraio 2003.
4. Le Province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività di cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.
5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, autorizzato per cani, gatti e furetti, è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figurano anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

Art. 6

Doveri del venditore

1. Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda UsI competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.
2. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.

Art. 7

Esposizioni, competizioni, spettacoli

1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni di cui all'[articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27](#) (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.
2. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
3. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari é autorizzato dal Comune nel rispetto di apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in particolare il materiale delle piste da corsa ed i requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali.
4. L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.

Art. 8

Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero

1. E' vietato, salve specifiche autorizzazioni delle Aziende UsI competenti per territorio, immettere allo stato libero esemplari di fauna alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualsiasi titolo.

2. L'opera di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi.
3. La Regione riconosce e promuove la realizzazione di Centri di custodia e di recupero, abilitati ad accogliere animali abbandonati, feriti, posti sotto custodia giudiziaria o sequestro cautelativo, finalizzati al recupero fisiologico ed all'eventuale reinserimento della fauna selvatica ed esotica.
4. Ai Centri di cui al comma 3 è fatto divieto di commercializzare animali o allevarli per il commercio.

Art. 9

Tutela dei volatili ornamentali

1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di:
 - a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;
 - b) mantenere i volatili legati a trespoli.

Art. 10

Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario

1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano o animale.

Art. 11

Controllo dei colombi liberi urbani

1. Le Aziende Usl, anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani. Le Aziende Usl competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi.
3. Le Aziende Usl vigilano e dispongono interventi atti ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici.

Art. 12

Controllo dei muridi e di altri animali infestanti

1. Le Aziende Usl attivano programmi diretti allo studio per la gestione e controllo delle popolazioni di muridi e di altri animali infestanti.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo dei muridi e di altri animali infestanti al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio, in quanto non oggetto dei suddetti interventi.
3. Le Aziende Usl attivano programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici volti al contenimento degli animali infestanti.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sulle corrette metodologie di controllo degli animali infestanti rivolti al personale delle ditte addette al controllo dei sinantropi.
5. La Regione promuove la messa in atto da parte di privati di adeguamenti ambientali per il controllo della popolazione murina, quali:
 - a) posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;

- b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
- c) costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.

Art. 13

Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali da compagnia

1. La Giunta definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato.

Art. 14

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 350 euro.

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. Le attività di cui all'articolo 5, già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. I responsabili delle strutture interessate, a tal fine, presentano al Comune domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e debbono partecipare ai corsi di formazione previsti al medesimo articolo 5 entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

NORME DEL CODICE PENALE

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali).

- Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali).

- Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati).

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali).

- Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie).

- Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".

Art. 638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.

La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

Art. 672 Omessa custodia e malgoverno di animali

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa (1) da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Alla stessa pena soggiace:

1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) Chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

(1) Sanzione così modificata dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 727. - (Abbandono di animali).

- Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".